



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(ultimo aggiornamento settembre 2019)

A) REGIME FISCALE DEL FONDO

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti a IRPEF, IRES e IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. L'imposta sostitutiva ammonta al 20%, fatta eccezione per i rendimenti maturati da titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta "white list" sui quali l'aliquota è il 12,50% e per il credito di imposta previsto per particolari tipi di investimenti di medio lungo termine (stabiliti con decreto dal Governo).

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

B) REGIME FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE

Dal 1° gennaio 2007 i contributi complessivamente versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

Ai fini del computo del predetto importo sono da considerare:

- i contributi ordinari versati dal lavoratore;
- i contributi volontari versati dal lavoratore (la cui misura e periodicità può essere scelta dal lavoratore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione);
- i contributi, ordinari e straordinari, versati dal datore di lavoro¹;
- i contributi versati dall'aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse (sulle somme eccedenti il limite fiscalmente deducibile è riconosciuto un credito d'imposta pari alle somme versate al momento dell'erogazione dell'anticipazione);
- ove previsti, i contributi versati dal datore di lavoro al Fondo destinati alla copertura delle prestazioni accessorie (premorienza e invalidità permanente) i contributi o premi versati dall'iscritto a forme pensionistiche individuali (ad es. adesione ad un Fondo aperto o la sottoscrizione di una polizza vita).

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'aderente comunica al Fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

¹ Secondo le misure i termini stabiliti dalla Legge e dagli accordi stipulati da ciascuna Società associata con le rispettive Organizzazioni Sindacali.

Gli **aderenti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruiscono dell'intero importo della deduzione annua, potranno **dal 6° al 26° anno** di partecipazione beneficiare di **un'ulteriore deduzione fiscale**, in misura pari alla differenza positiva tra il massimo deducibile nel quinquennio (25.822,85 euro = 5.164,57 euro per 5 anni) e quanto effettivamente versato, con un massimo di 2.582,29 euro annui. Tale somma va aggiunta agli ordinari 5.164,57 euro per un totale massimo fiscalmente deducibile di 7.746,86 euro annui.

C) REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Una premessa necessaria è che, a seconda del momento di accumulazione del montante, trovano applicazione differenti regimi fiscali; il susseguirsi di nuove disposizioni in materia fiscale ha determinato di fatto la creazione di tre "periodi d'imposta":

1. fino al 31/12/2000;
2. dal 1/1/2001 al 31/12/2006;
3. dal 1/1/2007.

NB: in fase di erogazione di tutte le prestazioni sotto elencate trova applicazione il criterio del così detto "FIFO" (*First In, First Out*): ciò significa che le prime somme ad essere erogate sono quelle accumulate nel periodo di imposta più lontano nel tempo; via via vengono "esaurite" le somme accumulate in periodi più recenti.

a) Prestazione pensionistica²

N.b. L'attuale normativa consente la liquidazione **in capitale al 100% esclusivamente in favore dei c.d. "vecchi iscritti"** (i lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 erano già iscritti a fondi pensione istituiti anteriormente al 15 novembre 1992 e che non hanno successivamente riscattato la posizione). Invece, i c.d. **"nuovi iscritti"** (lavoratori iscritti a fondi pensione in data successiva al 28 aprile 1993) possono chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica **in capitale sino ad un massimo del 50%** della propria posizione individuale maturata, mentre la restante parte verrà erogata sotto forma di rendita. **Tuttavia**, qualora la rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995, anche i nuovi iscritti potranno optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Secondo la vigente disciplina, **il montante accumulato a partire dal 1/1/2007** (sia in forma di capitale che in rendita) è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposizione fiscale (rendimenti ed eventuali contributi non dedotti). Sulla base imponibile, così determinata, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. Pertanto, dopo il 35° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare l'aliquota applicata è pari al 9%.

Al montante accumulato dal 1/01/2001 al 31/12/2006 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il montante è imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposizione fiscale (rendimenti e contributi non dedotti).

Per le prestazioni in forma di capitale alla base imponibile si applica l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento (tassazione separata) mentre per le prestazioni in forma di rendita si applica l'aliquota marginale IRPEF dell'aderente.

Per il montante accumulato fino al 31/12/2000, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Per le prestazioni in forma di capitale, il montante è imponibile al netto della detrazione del 4% sui contributi versati dall'iscritto, della franchigia TFR e dei rendimenti già tassati di natura finanziaria maturati (per i c.d. "vecchi iscritti"). Alla base imponibile si applica l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento (tassazione separata).

² Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e, in ogni caso, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, il diritto alla prestazione si può acquisire con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari.

Eccezione: per i c.d. “vecchi iscritti” si utilizza l’aliquota applicata al TFR.

Per le prestazioni in forma di rendita, assimilabili a redditi da lavoro dipendente, l’imponibile è pari all’87,5% dell’ammontare corrisposto. Alla base imponibile si applica l’aliquota marginale IRPEF dell’aderente.

b) Riscatto

Per il montante accumulato a partire dal 1/1/2007, in linea generale, le somme percepite a titolo di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23%.

Tale principio generale è soggetto ad alcune eccezioni, per le quali l’aliquota applicata è il 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Si tratta dei casi di:

- riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo da 12 a 48 mesi, ovvero dal ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per premorienza effettuato dagli eredi o dai diversi beneficiari designati.

Per il montante accumulato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il montante è imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposizione fiscale (rendimenti e contributi non dedotti). La base imponibile è assoggettata alla tassazione ordinaria secondo l’aliquota marginale IRPEF dell’aderente (importo da inserire nella dichiarazione dei redditi); sono altresì applicabili le addizionali regionali e comunali.

Per il montante accumulato fino al 31/12/2000 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il montante è imponibile al netto della detrazione del 4% sui contributi versati dall’iscritto, della franchigia TFR (ove applicabili) e dei rendimenti già tassati di natura finanziaria maturati (per i c.d. “vecchi iscritti”). Alla base imponibile si applica l’aliquota calcolata sul reddito di riferimento (tassazione separata). Eccezione: per i c.d. “vecchi iscritti” si utilizza l’aliquota applicata al TFR.

c) Anticipazione

Per il montante accumulato a partire dal 1/1/2007, in linea generale, le somme percepite a titolo di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23%.

In casi di anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie per gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, l’aliquota applicata è il 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Per il montante accumulato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e fino al 31/12/2000 continua ad applicarsi la disciplina previgente, che prevede l’assoggettamento a tassazione separata mediante l’applicazione di un’aliquota sul reddito di riferimento.

d) Trasferimento

Le operazioni di **trasferimento** in uscita dal Fondo delle posizioni individuali sono esenti da ogni onere fiscale o commissionale.

e) Prestazioni in forma periodica (rendite)

Le prestazioni erogate in forma periodica sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un’imposta sostitutiva del 26%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall’imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d’imposta.

f) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31/12/2000, dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e dal 01/01/2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%.

Anche qualora l'iscritto non richieda l'erogazione frazionata dell'intero capitale ma solo di una quota, le somme erogate a titolo di R.I.T.A. devono essere imputate secondo il metodo F.I.F.O.; pertanto, prioritariamente agli importi maturati fino al 31/12/2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1/01/2001 al 31/12/2006 e successivamente a quelli maturati dal 1/01/2007.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le rate di R.I.T.A. vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

Nel caso della R.I.T.A. la normativa prevede, inoltre, la possibilità (da esprimersi in modo esplicito al momento della richiesta della prestazione) per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendo inserire l'importo della rendita in dichiarazione dei redditi; in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.